
Lo stato democratico di diritto ai tempi del contagio.

Diritti fondamentali, tutela della privacy, autocertificazione



Le fonti del diritto

- artt. 13, 32, 41, 77, 117 Cost.
 - d.l. n. 6/2020, convertito con modificazioni nella l. n. 13/2020
 - d.l. n. 19/2020, in corso di conversione
 - numerosi d.p.c.m. derivati dai d.l.
 - ordinanze sindacali
 - ordinanze del capo della protezione civile
 - FAQ del ministero dell'interno
-

La costituzione

Art. 13: libertà personale

Art. 16: libertà di circolazione

Art. 32: diritto alla salute

Art. 41: l'iniziativa economica privata

Art. 77: potere legislativo del Governo

Art. 117: ripartizione dei poteri tra lo Stato e le regioni, le province e i comuni

I decreti legge e i dpcm

- esercizio monocratico del potere
 - mancato controllo del presidente della Repubblica
 - mancato passaggio parlamentare
 - mancato vaglio successivo della corte costituzionale
-

Il bilanciamento degli interessi

La Corte costituzionale, nelle sentenze 16 e 17 del 2013 ha affermato il principio per cui è necessario un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione (nella specie artt. 4 e 32), in quanto essi si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuarne uno che abbia la prevalenza assoluta sugli altri e che possa diventare “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette.

La sanzione penale

- art. 650 c.p.
 - tecnica e linguaggio: tassatività “il soggetto deve poter trovare, in ogni momento, cosa gli è lecito e cosa gli è vietato: ed a questo fine sono necessarie leggi precise, chiare, contenenti riconoscibili direttive di comportamento. Il principio di colpevolezza è, pertanto, indispensabile, appunto anche per garantire al privato la certezza di libere scelte d’azione: per garantirgli, cioè, che sarà chiamato a rispondere penalmente solo per azioni da lui controllabili e mai per comportamenti che solo fortuitamente producano conseguenze penalmente vietate; e, comunque, mai per comportamenti realizzati nella “non colpevole” e, pertanto, inevitabile ignoranza del precetto” [Corte cost. 364/1988]: e ciò anche al fine di evitare che il giudice assuma un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l’illecito [Corte cost. 327/2008].
-

I dati personali

- lo stato di salute e l'autocertificazione
 - il garante per la privacy
-

L'autocertificazione

- autocertificazione = autodichiarazione
 - conoscenza delle leggi e dello stato di salute
 - non obbligatorietà (possono forse essere obbligatorie per coloro i quali si trovano in rapporto di subordinazione con gli organi emananti, ma non anche nei confronti dei cittadini)
-